

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2001

=====

ADDI' **13 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO & IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 232

**OGGETTO: Proposta di legge concernente" Interventi a sostegno della famiglia".**



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Iniziative ed interventi a sostegno della famiglia.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali;

VISTI gli articoli 2, 3, 29 e 117 della Costituzione;

VISTO in particolare l'articolo 31 della Costituzione per il quale "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento di compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la valorizzazione del ruolo della famiglia assume una grande rilevanza nell'ambito delle politiche sociali regionali e che è compito della Regione Lazio realizzare un sistema regionale integrato di offerta di servizi in grado di soddisfare il più possibile le diversificate domande sociali delle famiglie;

RITENUTO quindi necessario dover apportare delle rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1999, n. 34 concernente "Programmazione degli interventi a sostegno dei nuclei familiari";

all'unanimità

## DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Interventi a sostegno della famiglia", composta di n. 12 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## RELAZIONE

*6*

La presente proposta di legge vuole gettare le basi ad un sistema integrato di servizi che agevoli la formazione della famiglia e, ad un tempo, faciliti l'adempimento di quei compiti "naturalmente" affidati a quella che la costituzione definisce "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 Cost.), con particolare riguardo ai problemi legati alle famiglie meno abbienti, alla maternità responsabile ed alla prevenzione dell'aborto. In altri termini si vuole valorizzare il ruolo della famiglia sostenendo sia il nucleo familiare in quanto tale, sia i singoli membri, con particolare riferimento alle persone svantaggiate (disabili, anziani, minori in difficoltà).

Dopo aver indicato le finalità generali della legge e gli obiettivi concreti che si intende raggiungere, la proposta in esame inserisce la programmazione degli interventi da attuare all'interno del piano socio-assistenziale di cui alla legge n. 38 del 1996, con la previsione di una clausola di garanzia in attesa dell'approvazione del nuovo piano socioassistenziale che permette alla Giunta regionale di individuare con propria deliberazione gli interventi ritenuti prioritari.

Per contribuire a creare condizioni favorevoli per la formazione di nuove famiglie, la legge prevede che la Regione promuova interventi concreti atti a:

- concedere prestiti senza interessi o a tassi agevolati per acquisto prima casa;
- riconoscere una riserva sui programmi d'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
- concedere rimborsi per spese legate all'attivazione di utenze nelle case di abitazione e per il pagamento di imposte immobiliari.

Inoltre, la Regione intende assumere delle iniziative concrete per rilanciare i consultori familiari di cui alla legge n. 405 del 1975 nelle loro funzioni di assistenza socioassistenziale alla famiglia ed al minore, con particolare riguardo alle attività complessive di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico relazionale del singolo, della coppia e della famiglia e di sostegno in tutte le situazioni che possono generare disagio.

Sul versante delle iniziative per i minori, la Regione si impegna a promuovere e sostenere, tramite gli enti locali, iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia. In particolare, si cerca di attuare una politica di impulso ai servizi integrativi e/o alternativi agli asili-nido, primo fra tutto il servizio di assistente familiare di cui alla legge n. 43 del

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1995, ma anche nuovi servizi con caratteristiche educative e ludiche. Sono, inoltre previsti specifici interventi per favorire la permanenza di persone autosufficienti presso il proprio domicilio ed il proprio nucleo familiare .

Viene dato un particolare riconoscimento alla solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale che, senza scopo di lucro, favoriscono l'erogazione di servizi a sostegno delle famiglie in condizioni di bisogno e si istituisce un Osservatorio permanente sulle famiglie che deve analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie con particolare riguardo alle situazioni di disagio e verificare l'efficacia degli interventi realizzati.

In conclusione, una legge per la famiglia, che modifichi ed integri la legge regionale 25 novembre 1999, n. 34, assume una grande rilevanza nell'ambito delle politiche sociali della Regione: in coerenza con il dettato costituzionale, bisogna impegnarsi per la realizzazione di un sistema regionale integrato di servizi in grado di soddisfare le diversificate domande sociali delle famiglie.


  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FE

ART. 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36,37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni.

2. La Regione, pertanto, nell'ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attua una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.



**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



ART. 2

(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
- b) esaltare il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
- c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
- d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale;
- e) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e agevolare le famiglie che accolgono i minori;
- f) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale;
- g) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate a facilitare il loro mantenimento nell'ambito familiare;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



few

(segue articolo 2)

- h) aiutare la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
- i) valorizzare il lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
- l) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e favorire le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
- m) tutelare i diritti delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

fcw




### ART. 3

(Perseguimento degli obiettivi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione, nell'ambito del piano socio-assistenziale previsto dall'articolo 46 della l.r. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.

2. Nelle more dell'adozione del nuovo piano socio-assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all'articolo 15.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4


(Benefici per la formazione di nuove famiglie)

1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione concede:

- a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
- b) una riserva pari al 20% sui programmi d'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell'articolo 1 del relativo regolamento regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n.2;
- c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
- d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50% delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all'abitazione principale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché gli indirizzi per la concessione dei benefici stessi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 4)

3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro 1 anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Ra*

## ART. 5


### (Funzioni socio-assistenziali dei consultori familiari)

1. La Regione opera per rilanciare i consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 ed alla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15 e successive modificazioni, nelle loro funzioni socio-assistenziali alla famiglia ed al minore, tenendo anche conto delle risultanze della verifica e del monitoraggio delle attività esistenti, con particolare riguardo alle attività di prevenzione, educazione e promozione tese al benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia e di sostegno in tutte le situazioni che possono generare disagio.

2. Le funzioni consultoriali di cui al comma 1 attengono in modo specifico:

- a) alla formazione degli operatori socio-sanitari-educativi per un'assistenza e consulenza globale alle famiglie;
- b) alla preparazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori;
- c) alla diffusione di conoscenze scientifiche e alla educazione sessuale finalizzata alla procreazione responsabile e alla prevenzione dell'aborto;
- d) alla tutela della donna in gravidanza;
- e) al potenziamento dei corsi di preparazione psico-profilattica al parto;
- f) agli interventi a sostegno della maternità;
- g) al riconoscimento ed al superamento di situazioni disadattive nella relazione madre-bambino;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 5)

- h) alla prevenzione dei maltrattamenti, degli abusi e delle violenze effettuati a danno di donne e minori, con particolare riguardo alla pedofilia, individuando le famiglie a rischio;
- i) alla organizzazione di gruppi di incontro per genitori, adolescenti e giovani allo scopo di risolvere problematiche educative e psicopedagogiche;
- l) alla consulenza ed agli interventi di psicoterapia della famiglia e della persona in presenza di problemi relazionali e di coppia;
- m) all'assistenza ed al coinvolgimento dei figli nel caso di coppie in via di separazione, e nei casi di affidamento e di adozione;
- n) alla collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia;
- o) all'informazione sui diritti della donna in gestazione e della lavoratrice madre e sui servizi socio sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino;
- p) alla consulenza ed assistenza alle donne ed ai loro bambini in condizione di difficoltà allo scopo di fare superare le barriere culturali e sociali.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*fer*

## ART. 6

(Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza)

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione, ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove ed incentiva, tramite i comuni singoli o associati, iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia.

2. le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:

- a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
- b) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previa apposite convenzione con i comuni competenti per territorio;
- c) incrementare il servizio di assistente familiare, di cui alla legge regionale 8 giugno 1995, n. 43, per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere a e b);
- d) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano;
- e) favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecno-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
- f) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 6)

- g) realizzare centri d'incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*fa*

ART. 7

(Iniziative per consentire la permanenza di persone non auto sufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare)


1. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, possono prevedere la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:

- a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
- b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.

3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi e le modalità per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





## ART. 8


(Associazionismo familiare)

1. La Regione, al fine di consentire la solidarietà tra le famiglie, promuove ed incentiva le associazioni e le formazioni di privato sociale, liberamente costituite, che consentono l'erogazione, senza scopo di lucro, di prestazioni e servizi a sostegno delle famiglie in condizioni di bisogno.

2. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1 possono attivare forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.

3. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.3 della legge regionale 28 giugno 1993, n.29 e successive modificazioni, o nel registro regionale delle associazioni disciplinate dalla legge regionale 1 settembre 1999, n.22, possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli enti locali per lo svolgimento di attività o per la gestione di strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 9

(Sportelli per la famiglia)

1. I comuni, singoli o associati, o i consultori familiari, previa intesa tra i comuni stessi e le aziende sanitarie locali, attivano appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali e regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FC

ART. 10

(Osservatorio permanente sulle famiglie)

1. Al fine di consentire una verifica costante dell'evolversi delle condizioni di vita e delle problematiche delle famiglie, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di servizi socio-assistenziali l'osservatorio permanente sulle famiglie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina la composizione dell'osservatorio, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nel campo della sociologia della famiglia, designati dalla Giunta stessa, scegliendoli, di norma, tra docenti e ricercatori.

3. L'osservatorio, in particolare:

- a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
- b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
- c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;
- d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




*fa*

(segue articolo 10)

4. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, altresì, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.

5. La struttura competente in materia di servizi socio-assistenziali assicura all'osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Per*

ART. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge viene utilizzato il capitolo di spesa n. 42141 denominato: "Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari" che viene all'uopo incrementato, per l'anno 2001, della somma di lire due miliardi.

2. L'onere derivante dall'incremento di cui al comma 1, viene coperto dalle poste contabili iscritte sul capitolo n. 49001, lettera b), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Ferrari*

ART. 12

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la  
l.r. 25 novembre 1999, n. 34.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*fer*